

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
STATUTO

Art. 1 - Oggetto

La Camera arbitrale e di conciliazione, istituita presso l'Ordine degli ingegneri di Roma con delibera n° 2 del 11/01/2005, ha la sua sede in Roma, via V.E. Orlando, 83, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

Essa presta, a richiesta delle parti interessate, la sua opera per la soluzione di controversie, mediante uno dei seguenti procedimenti: arbitrato rituale, arbitrato irrituale o libero, arbitraggio, perizia contrattuale o tecnica, conciliazione.

Si fa luogo ad uno dei procedimenti di cui al presente articolo quando le parti lo abbiano concordemente deciso con apposita clausola compromissoria ovvero con successivo accordo.

A questo proposito, il regolamento prevede per chi voglia usufruirne, delle clausole compromissorie tipo.

Art. 2 - Funzioni

La Camera arbitrale e di conciliazione ha le seguenti funzioni:

- esercita la tenuta di un Albo, suddiviso in sezioni, cui possono essere iscritti i professionisti con le modalità, i titoli e le limitazioni previste in apposito regolamento che individua anche i casi di cancellazione e di sospensione dall'Albo e/o sezione e le quote di iscrizione;
- organizza i servizi per la soluzione di controversie previste all'art. 1, sia nazionali che internazionali che le parti abbiano convenuto, mediante atto scritto, di sottoporre alla sua decisione;
- organizza corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento aperti a tutti i soggetti interessati alle materie proposte.

Art. 3 - Organi della Camera arbitrale

Sono organi della Camera arbitrale: il Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico, il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4 - Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione della Camera arbitrale è nominato dal Consiglio dell'Ordine. Esso si compone di tre membri. Gli stessi eleggono il proprio presidente.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 5 - Il Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è l'organo a cui è affidato il compito relativo all'attività tecnica e scientifica della Camera arbitrale, ivi compresi i pareri da rendere al Consiglio di

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
STATUTO

amministrazione, anche relativamente alla formulazione di modifiche statutarie e di redazione di regolamenti.

I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio di amministrazione e durano in carica tre anni. Essi designano tra i propri componenti un coordinatore.

Gli stessi sono rieleggibili.

Art. 6 - Il collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente.

La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico.

Il Collegio dei revisori dei conti ha funzioni di controllo della contabilità e del rendiconto annuale, nonché di accertamento della consistenza di cassa.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono nominati dal Consiglio di amministrazione e restano in carica per un triennio.

Essi sono rieleggibili.

Art. 7 - Compensi

Il Consiglio di amministrazione, all'inizio di ciascun esercizio, stabilisce i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione stesso, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8 - Procedure arbitrali

Le procedure di arbitrato, rituale e irrituale, conciliazione, arbitraggio, nonché di perizia contrattuale sono disciplinate secondo quanto disposto nel regolamento di esecuzione del presente statuto.

Le procedure di perizia tecnica nell'ambito delle procedure di arbitrato trovano la regolamentazione nell'ambito dell'arbitrato stesso.

La Camera arbitrale cura la formazione dell'Albo e delle relative sezioni secondo quanto stabilito nel regolamento.

La camera arbitrale può, inoltre, fissare regole deontologiche di corretto comportamento, a cui gli iscritti nell'albo dovranno attenersi.

Le tariffe per le procedure di cui al primo comma del presente articolo saranno fissate nel regolamento.

Art. 9 - Convenzioni con altre istituzioni

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
STATUTO

La Camera arbitrale può stipulare convenzioni con altre istituzioni che gestiscono attività connesse direttamente o indirettamente con la propria attività, italiane o straniere, anche specializzate e comunque denominate, apposite convenzioni di cooperazione, che comprendano altresì l'eventuale scambio di servizi.

Essa può, altresì, stipulare convenzioni con qualsiasi ente pubblico o privato per la resa dei servizi di cui al presente statuto.

Le convenzioni possono prevedere che le istituzioni arbitrali italiane o estere, generali o specializzate, possano operare ed avere eventualmente recapito, anche per affari determinati, presso la Camera arbitrale.

La Camera arbitrale può inoltre stipulare convenzioni con associazioni di categoria economiche e professionali, italiane ed estere per la reciproca collaborazione e per la prestazioni di servizi

Art. 10 - Entrate della Camera arbitrale

Le entrate della Camera arbitrale sono costituite da:

- contributi dell'Ordine degli ingegneri di Roma;
- quote di iscrizione all'albo tenuto dalla Camera arbitrale e di conciliazione;
- corrispettivi per corsi e seminari;
- contributo nella misura e nei modi di cui al regolamento, dovuto dalle parti sul "petitum";
- contributi ed entrate varie.

Art. 11 - Rendiconto annuale

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il rendiconto annuale, adottato dal Consiglio di amministrazione e con la relazione del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 12 - Personale

Per lo svolgimento dell'attività amministrativa la Camera arbitrale si avvale di personale distaccato dal Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'assunzione di personale, regolata dalle stesse disposizioni che riguardano il personale dell'Ordine.

Art. 13 - Obbligo di riservatezza

Tutti i soggetti chiamati ad operare nell'ambito degli organi della Camera arbitrale, nonché i professionisti iscritti all'Albo ed il personale, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente all'attività svolta nell'ambito dell'attività della Camera arbitrale.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
STATUTO

Il presente Statuto è costituito da tredici articoli e quattro pagine questa compresa ed è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Roma li, 22 Novembre 2005

Il Presidente della Camera Arbitrale e di Conciliazione
Ing. Luigi Rossi

